



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO Sezione 03, riunita in udienza il 07/06/2022 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente

CIANCIULLI TERESA, Relatore

SPELLA FRANCESCA, Giudice

in data 07/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 235/2022 depositato il 29/03/2022

proposto da

Giacomo Graziosi Nzlmsl28t63d638i - GRZGCM58A29I990G

Difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Lucia Graziosi Nzlmsl28t63d638i - GRZLCU56S50I990L

Difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Orlando Graziosi Nzlmsl28t63d638i - GRZRND61S07I990X

Difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino

elettivamente domiciliato presso dp.avellino@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK050100095/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK050100095/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK050100095/2021 IRPEF-ALTRO 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, in data 10.12.2021, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, Graziosi Orlando, Graziosi Giacomo e Graziosi Lucia, nella qualità di eredi di Anzalone Maria Salvatorina, impugnavano l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativi all'anno d'imposta 2015, fondato sulla mancata dichiarazione da parte della loro dante causa di un reddito imponibile da lavoro dipendente o assimilati pari ad € 18.174,00, con conseguente applicazione di imposte (Irpef, Add. Reg. e Add. comunale).

I ricorrenti, dopo aver premesso che una parte del reddito non dichiarato, pari ad € 11.649,60, era relativo ad una pensione di reversibilità ed ad una pensione integrativa del coniuge della de cuius e derivava da redditi percepiti in Germania, deducevano la parziale illegittimità dell'atto impugnato per il seguente motivo: 1) violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, che all'art. 19 co. 14 prevedeva una quota di reddito non imponibile, stabilita dalla Finanzamt Neubrandenburg (RiA) in € 3.344,00.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi, resistendo alla domanda delle quale chiedeva il rigetto siccome infondate.

I ricorrenti depositavano rituali memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.

In punto di fatto, via rilevato che non è stato oggetto di contestazione e, quindi, può considerarsi provato che una parte del reddito sottoposto a tassazione (pari ad € 11.649,60) è qualificabile come reddito percepito in Germania.

Orbene, in punto di diritto, giova evidenziare che deve trovare senz'altro applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, che all'art. 19 co. 14 che prevede che una quota di tale reddito non sia imponibile.

E' documentalmente provato che in base all'art. 19 co. 14 della predetta Convenzione tale quota sia pari ad

€ 3.344,00.

Tanto emerge dalla certificazione rilasciata dalla Finanzamt Neubrandenburg (RiA), non oggetto di specifica contestazione in merito al calcolo della quota non imponibile (cfr. certificazione allegata al fascicolo dei ricorrenti).

La tesi difensiva dell'Ente resistente non ha pregio, in quanto si fonda esclusivamente sull'eccezione secondo cui il fatto che la contribuente non aveva la residenza all'estero comportava la sottoposizione a tassazione in Italia dei redditi oggetto dell'atto impugnato in base all'art. 49 co. 2 TUIR .

Tuttavia, alcuna contestazione è contenuta nel ricorso in merito al fatto che i redditi in esame vadano sottoposti a tassazione in Italia.

Nessuna difesa risulta contenuta nella memoria difensiva in merito all'unica doglianza oggetto di ricorso relativa al mancato riconoscimento di una quota non imponibile in applicazione della Convenzione sopra meglio indicata, costituente norma speciale e sovraordinata rispetto all'art. 49 co. 2 TUIR.

In definitiva, l'atto impugnato deve essere parzialmente annullato, con onere per l'Ente impositore di riconoscere come non imponibile la quota di € 3.344,00 del reddito oggetto di accertamento.

Le spese vengono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla in parte l'atto impugnato, riconoscendo come non imponibile la quota di € 3.344,00 del reddito complessivo oggetto di accertamento.

Compensa le spese di giudizio.